

**PROTOCOLLO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE  
AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA  
DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA  
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

**Art.1  
Finalità**

1. Ai sensi degli articoli 12 e 20 della deliberazione Consiglio Regionale (C.R.) n°292 del 12.07.94 e successive modifiche di cui alla deliberazione C.R. n°295 del 23.07.97 le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) sono destinate alla riproduzione allo stato naturale, all’irradiamento ed alla cattura della minuta selvaggina: lepre, fagiano, starna e pernice rossa.
2. Le Zone di Ripopolamento e Cattura della provincia di Firenze sono individuate nel piano faunistico venatorio provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 137 del 4 settembre 2000 e sono ubicate in territori con particolari caratteristiche ambientali,

**Art.2  
Gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura**

1. La Provincia affida la gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura ai Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);
2. Gli ATC. a loro volta si avvalgono ai sensi dell’art.16 della L.R. n° 3/94 nonché della delibera del C.R. n° 292/94 e successive modificazioni di cui alla delibera C.R. 295 del 23.07.97:
  - a) di forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi;
  - b) in assenza delle suddette forme associate, si avvalgono di Commissioni di Verifica e Controllo composte in misura paritetica da 3 proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi e da 3 rappresentanti dei cacciatori.
3. I sopra indicati Comitati di Gestione delle ZRC eleggono al loro interno un Presidente.
4. I Comitati di Gestione suddetti sono nominati dalla Provincia su designazione degli ATC.Gli ATC possono pure proporre alla Provincia la revoca dei sopra citati Comitati.

**Art.3  
Compiti degli ATC**

1. Gli ATC provvedono alla gestione delle ZRC e la esercitano attraverso il coordinamento ed il controllo delle seguenti azioni affidate di norma ai Comitati di cui all’art. 2 comma 2:
  - a) progettazione ed esecuzione degli interventi di gestione ambientale e faunistica di cui al successivo art.8;
  - b) rilevamento dei dati di densità e consistenza delle specie faunistiche presenti nelle Zone, predisposizione ed attuazione dei piani annuali di cattura e prelievo;
  - c) rilevamento, stima e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica;
  - d) predisposizione ed attuazione dei piani di prevenzione dei danni alle colture agricole;
  - e) predisposizione dei piani di contenimento dei predatori e delle specie di maggior impatto sull’agricoltura, con particolare riferimento alle misure di eradicazione del cinghiale;
  - f) attuazione di misure di organizzazione ed incentivazione del volontariato, ivi compresa la vigilanza volontaria, che opera nelle Zone Ripopolamento e Cattura;

2. L'ATC provvede al controllo ed alla verifica degli interventi realizzati direttamente dai Comitati di cui all'art. 2, comma 2.

#### **Art.4**

#### **Compiti dei Comitati di gestione**

1. Spettano ai Comitati di Gestione di ciascuna ZRC formati ai sensi e dell'art. 2 comma 2° i compiti di realizzazione degli interventi indicati dall'ATC ed in particolare:
  - la realizzazione degli interventi sul territorio della ZRC di competenza;
  - la collaborazione alla realizzazione dei censimenti e la organizzazione ed esecuzione dei piani di cattura delle specie in indirizzo;
  - la realizzazione dei piani di contenimento delle specie antagoniste;
  - la collaborazione alla realizzazione delle azioni di controllo del cinghiale e dei predatori;
  - la cessione ai proprietari di fondi che abbiano subito danni delle carcasse dei cinghiali abbattuti in azioni di controllo.
2. I Comitati di gestione inviano all'ATC proposte, richieste ed informazioni finalizzate alla buona gestione della ZRC di competenza ed allo svolgimento dei compiti ad essi affidati.

#### **Art. 5**

#### **Assistenza Tecnica**

1. L'ATC provvede con personale specializzato alla progettazione tecnica relativa alla gestione delle ZRC ed alla esecuzione di stime, consulenze e collaudi.
2. La Provincia mette a disposizione degli A.T.C. e dei soggetti che partecipano alla gestione, personale tecnico qualificato per ogni consulenza inerente particolari aspetti di gestione.

#### **Art.6**

#### **Rilevamento danni alle colture agricole**

1. Per la verifica e la quantificazione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ai sensi dell'art.47 L.R. n° 3/94, gli A.T.C. si avvalgono di tecnici con titolo di studio adeguato, iscritti agli albi professionali. Dei sopralluoghi e delle stime i suddetti tecnici redigono verbali che sono conservati dagli ATC;
2. Per importi di limitata entità, l'ATC può delegare, in prima istanza, le operazioni di stima al Presidente del Comitato di Gestione della ZRC, che invia all'ATC apposito verbale.
3. L'A.T.C. provvede alla liquidazione nei modi e nei tempi stabiliti dal sopra citato art. 47 L.R. n° 3/94.

#### **Art.7**

#### **Vigilanza**

1. La vigilanza all'interno delle Zone di Ripopolamento e cattura è assicurata dalla Polizia Provinciale e dalle guardie volontarie afferenti al coordinamento provinciale.
2. Gli ATC per l'esecuzione di particolari attività di gestione e controllo possono individuare una o più guardie volontarie per ciascuna ZRC a cui affidare particolari compiti di gestione e controllo. Tali soggetti, i cui nominativi sono comunicati alla Provincia, possono ottenere rimborsi per le spese documentate sostenute per lo svolgimento del servizio.

**Art.8**  
**Piani annuali preventivi di gestione**

1. Gli ATC propongono annualmente alla Provincia, entro il termine del 30 marzo di ciascun anno il piano di gestione preventivo delle singole ZRC. articolando gli interventi previsti nell'annata di gestione in una specifica relazione tecnica contenente:
  - a) Il piano dei miglioramenti ambientali e delle coltivazioni per l'alimentazione delle specie in indirizzo. Dovranno essere, per ogni intervento previsto, indicate le finalità e le modalità di realizzazione e, se disponibili, dovranno essere pure indicati i riferimenti catastali e/o la cartografia dei terreni interessati;
  - b) Il programma di prevenzione dei danni alle colture agricole;
  - c) I nominativi del personale di vigilanza volontaria direttamente individuato dall'ATC per ciascuna ZRC, il programma di attività e le modalità di rimborso spese;
  - d) Le eventuali proposte di contenimento delle specie selvatiche arrecanti danni alle colture agricole ed alla fauna, corredate di piani di prelievo per ciascuna specie basate sui dati di consistenza stimati;
  - e) Le modalità di stima ed indennizzo dei danni alle colture ed il personale coinvolto allo scopo;
  - f) La previsione di spesa per ciascuna delle azioni di gestione proposte.
2. Alla relazione sarà allegato un tabulato riassuntivo delle previsioni di spesa, ripartite per le voci di cui ai punti precedenti, relativo a tutte le ZRC gestite dall'ATC.

**Art.9**  
**Consuntivo di gestione**

1. Entro il 30 marzo di ogni anno i Comitati degli A.T.C. inoltrano alla Provincia una relazione contenente, per ciascuna ZRC, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
  - a) il consuntivo delle attività svolte suddiviso almeno per ciascuna delle voci indicate nel Piano Preventivo di cui all'art. precedente, da cui risultino le spese effettuate per ciascuna attività di gestione;
  - b) la densità e la consistenza di ciascuna specie rilevata nei censimenti effettuati nell'annata;
  - c) il numero di animali catturati ripartiti per specie;
  - d) la localizzazione su cartografia degli interventi di miglioramento ambientale eseguiti;
  - e) l'importo liquidato per i danni da fauna selvatica all'agricoltura ripartito per specie e per coltura;
2. La relazione dovrà contenere tabulati riassuntivi delle voci di cui sopra relativi al totale delle ZRC gestite dall'ATC ed il bilancio finanziario consuntivo di gestione approvato dal Comitato di Gestione dell'ATC.
3. Gli ATC conservano, a disposizione per il controllo, tutta la documentazione contabile e di spesa relativa a ciascuna annata di gestione, nonché i verbali di collaudo degli interventi di gestione eseguiti ed delle stime dei danni risarciti.
4. Ai fini del controllo e della corresponsione delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 13, gli ATC provvedono entro il 30 settembre all'invio alla Provincia dei dati relativi ai punti b), d), e) del presente articolo con la rendicontazione delle spese sostenute nell'anno.

**Art. 10**  
**Piani di cattura**

1. Ai fini dell'approvazione dei piani di cattura delle specie indiritto e della redazione degli atti autorizzativi per la cattura e l'immissione dei soggetti sul territorio provinciale, ogni anno entro la data del 20 dicembre i comitati degli ATC provvedono a redigere ed inviare alla Provincia, sulla scorta dei censimenti condotti nel periodo precedente, le previsioni di cattura distinte per specie e per ZRC e le date d'inizio delle operazioni.
2. Le catture sono, di norma, organizzate ed eseguite a cura della Commissione di gestione e coordinate dall' A.T.C. interessato territorialmente avendo cura di non danneggiare le produzioni agricole e l'ambiente.
3. I capi catturati in ciascuna zona prima del rilascio dovranno essere marcati con contrassegni forniti dalla Provincia.

**Art.11**  
**Piani di ripopolamento**

1. I piani di ripopolamento del territorio degli A.T.C., utilizzando la selvaggina catturata nelle Z.R.C. sono redatti dagli A.T.C. medesimi, acquisiti i dati ed il parere dei tecnici previsti al precedente art.5, nonché dei comitati delle Aree di programma;
2. La selvaggina catturata, salvo diversa destinazione autorizzata dalla Provincia, è destinata al ripopolamento del territorio soggetto a caccia programmata di ciascun ATC.
3. Le operazioni di ripopolamento dovranno essere svolte da persone nominativamente incaricate degli A.T.C.; al termine delle medesime operazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dagli incaricati;
4. I dati relativi alle immissioni (n. capi immessi per Comune) dovranno essere comunicati alla Provincia al termine delle medesime.

**Art.12**  
**Immissioni di selvatici**

- 1) E' fatto divieto di immettere all'interno della Z.R.C. animali selvatici siano essi di provenienza nazionale che estera.
- 2) La Provincia potrà, dietro richiesta motivata degli A.T.C., approvare immissioni di soggetti appartenenti alla tipica fauna stanziale regionale finalizzati alla ricostruzione del patrimonio genetico o per scopi connessi alla ricerca scientifica.

**Art.13**  
**Finanziamento**

1. Le risorse finanziarie erogate dalla Regione ai sensi dell'art.50 della L.R. n°3/94 e relative alla gestione delle ZRC provinciali sono messe a disposizione per ciascun A.T.C. in proporzione alla superficie occupata da tali istituti in ciascun Comprensorio e secondo le seguenti modalità:
  - 1.a) Con una prima tranche viene anticipato il 40%, relativo al budget assegnato dalla Regione, alla presentazione del Piano di cui all'art. 8;
  - 1.b) Con una seconda tranche pari al 30% del budget assegnato, alla consegna dei dati di cui all'art. 9 comma 4°, relativi al periodo gennaio-settembre;
  - 1.c) Con una terza tranche pari al 30% del budget assegnato, alla consegna dei dati consuntivi di gestione di cui all'art. 9 relativi a tutta l'annualità trascorsa.

2. Gli A.T.C. ai sensi dell'art.21 della delibera C.R. n°292/94 modificata con delibera n°295 del 23.07.1997 possono preventivare un diretto intervento finanziario per la gestione della ZRC.
3. Le spese sono attuate dagli ATC avendo riguardo delle norme di contabilità dell'Ente Provincia, secondo i seguenti principi fondamentali:
  - a) impegno e verifica della copertura per la spesa, per garantire i soggetti terzi;
  - b) indagine di mercato per la ricerca del fornitore che offra garanzie di miglior e qualificata offerta e congruo prezzo;
  - c) verifica tecnica della effettuazione degli interventi, opere o servizi di cui si coprono le spese.
4. I Comitati di Gestione possono prevedere l'istituzione di un fondo cassa economale per le piccole spese di manutenzione e gestione a disposizione delle commissioni di gestione delle ZRC.

#### **Art.14 Gare cinofile**

1. Gare cinofile sono autorizzate dalla Provincia secondo quanto previsto sul Regolamento per le aree di allenamento e addestramento cani approvato con deliberazione C.R. n° 292 del 12.07.1994 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art.15 Responsabilità**

1. Nessun onere deriva alla Provincia a seguito del mancato adempimento di atti o fatti nei confronti di cose o persone occorse nelle ZRC affidate in gestione attraverso il presente protocollo.

#### **Art.16 Durata**

Il presente disciplinare costituisce lo strumento di riferimento fino alla scadenza del piano faunistico provinciale approvato con D.C.P. n° 137 del 4 settembre 2000 e, salvo quanto riportato all'art. 17 si intende tacitamente rinnovato.

Lo stato di attuazione del presente disciplinare viene verificato dopo 18 mesi dalla sua ratifica.

#### **Art.17 Decadimento**

In caso di inosservanza alle disposizioni del presente disciplinare, la Provincia può dichiarare decaduto il rapporto di conferimento agli A.T.C. della gestione delle Zone di Ripopolamento e cattura riassumendone la gestione in via diretta.

#### **Art.18 Controllo**

La Provincia provvede ad attuare il controllo sullo stato di applicazione del presente disciplinare e sulla rispondenza tra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati, mediante il proprio personale tecnico nonché il Corpo di Polizia Provinciale.

Per ogni eventuale inadempienza valgono le previsioni di legge in materia sanzionatoria.

**Art.19**  
**Norme Finali**

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme previste nella L.R. n°3/94 nonché negli indirizzi regionali di programmazione faunistico venatoria, approvati con deliberazione C.R. n°292 del 12.07.1994.

Il presente atto sostituisce a tutti gli effetti il precedente disciplinare sull'affidamento in gestione agli ATC delle Zone di Ripopolamento e Cattura della Provincia di Firenze, di cui alle Deliberazioni della Giunta Provinciale n.395/98 e 239/99.

Sottoscrizione

Il Presidente A.T.C. n°4

Il responsabile Direzione Caccia Pesca e Promozione  
Risorse Agricole e Faunistiche  
(Dr.ssa Giovanna Ricci)

Il Presidente A.T.C. n°5